

COMUNE DI MEDOLLA

STATUTO

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.7.2003, pubblicato all'Albo Pretorio dal 5.8.2003 al 4.9.2003, esecutivo in data 4.9.2003, pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 152 del 13.10.2003;
- Successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.3.2004, pubblicato all'Albo Pretorio dal 9.4.2004 al 8.5.2004, esecutivo in data 8.5.2004, pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 68 del 28.5.2004;
- Successivamente **modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.7.2006**, pubblicato all'Albo Pretorio dal 17.7.2006 al 15.8.2006, pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 133 del 15/9/2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

LA COMUNITA' MEDOLLESE

Medolla è una comunità di persone naturale ed originaria, sintesi delle tradizioni sociali, storiche e culturali che hanno regolato il vivere civile nel proprio territorio; la comunità medollese, nel delinearsi di un nuovo ordine internazionale che va in direzione del superamento delle barriere nazionali, razziali, etniche ed ideologiche, si caratterizza come comunità aperta all'accoglienza dei non residenti in un quadro solidaristico che va oltre i confini naturali dell'ente locale.

ART. 2

IL COMUNE

Il Comune di Medolla rappresenta la comunità Medollese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico, nel rispetto delle libertà fondamentali.

E' Ente locale autonomo che agisce ed opera nell'ambito dei principi e nel rispetto delle funzioni stabilite dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Emilia Romagna e del presente Statuto.

Esercita funzioni proprie e funzioni conferite o attribuite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà.

Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

Il Comune ha altresì autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART.3

FINALITA'

Il Comune di Medolla ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

Il Comune di Medolla tende alla armonizzazione e alla unità del corpo sociale promuovendo la

solidarietà e la partecipazione piena di tutte le soggettività presenti nel territorio sia nella fase della scelta che della verifica dell'azione amministrativa; a tal fine adegua ruoli e metodi di governo.

Il Comune promuove nella propria azione l'accesso di tutti i cittadini, senza distinzione di razza, religione, sesso, all'istruzione primaria e secondaria, all'elevamento ed aggiornamento culturale, all'informazione, alla sicurezza sociale.

Il Comune ispira la propria azione ad affermare il diritto alla qualità della vita, alla sicurezza di autodeterminazione, ad accrescere una cultura di pace e giustizia. Si oppone ad ogni forma di razzismo, promuove la salvaguardia delle risorse ambientali e valorizza le pari dignità e opportunità fra uomo e donna.

Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.

ART.4

PARI OPPORTUNITA'

Il comune promuove, nelle sue espressioni, condizioni di pari opportunità fra uomo e donna . A tale fine adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante di entrambi i sessi nella costituzione della Giunta e degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o da esso dipendenti.

ART. 5

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.

Il Comune realizza i suoi fini adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nel programma dello Stato, della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali.

I rapporti con gli altri comuni con la provincia e con la Regione sono informati al principio della cooperazione, equiordinazione, complementarietà, e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Il Comune promuove ed aderisce, nel rispetto delle legge della Repubblica ed in conformità ai principi della carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento il 30 dicembre 1969 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente sempre più unita, a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con gli Enti Locali di altri paesi, allo scopo di contribuire al superamento degli ostacoli fra popoli e culture.

ART. 6

FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

Il Comune può formalizzare intese ed accordi di collaborazione con altri enti locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare e coordinare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti, razionalizzare le risorse, sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate.

Il Comune stipula convenzioni con altri Enti locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi e funzioni.

Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni il Comune unitamente ad altri enti può altresì costituire l'Unione di comuni.

Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azioni con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità locale.

ART. 7

TERRITORIO SEDE DEL COMUNE – ALBO PRETORIO – GONFALONE

Il territorio comunale del Comune di Medolla ha una superficie kmq 26,8 e confina con i comuni di Mirandola, Cavezzo, San Prospero S. Felice e Camposanto. Il territorio del Comune di Medolla comprende oltre al capoluogo le frazioni di Villafranca e di Camurana.

La Sede Municipale è ubicata nel capoluogo: in essa sono organizzati i principali uffici dell'Amministrazione comunale.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente presso la Sede Municipale; le stesse possono tenersi, in caso di necessità e per particolari esigenze, anche in luoghi diversi.

L'Amministrazione comunale individua nella sede comunale uno spazio, facilmente accessibile al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamento dell'ente.

Negli atti e nel sigillo il Comune di Medolla viene identificato con il nome di Medolla.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni altra occasione ove sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata

L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone è autorizzato dal Sindaco. Sono comunque vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 8

GLI ORGANI DEL COMUNE

Sono organi di governo del Comune, il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART.9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è organo elettivo e rappresentativo dell'intera comunità. E' l'organo che determina l'indirizzo politico – amministrativo del Comune ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

L'elezione, la durata in carica, la composizione, le cause di inelleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza, rimozione dalla carica di consigliere comunale, nonché lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.

Il Consiglio Comunale si insedia nella prima seduta, convocata dal Sindaco neo eletto, secondo le modalità stabilite dalla legge. Gli adempimenti della prima seduta sono determinati dalla legge. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta Comunale tra cui un

Vicesindaco, che deve essere scelto tra coloro che rivestono altresì la carica di consigliere comunale, dallo stesso nominata.

Entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge e dallo Statuto. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate da altri organi deliberazioni in via d'urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica dell'organo consiliare entro 60 giorni dalla loro adozione.

Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco della funzione di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Consiglio nomina le commissioni comunali permanenti e può altresì istituire commissioni speciali.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, pertanto si disciplina con autonomo regolamento approvato a maggioranza assoluta .

Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di regola, nella sede comunale in apposita sala; per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale. E' assicurata un'adeguata pubblicità al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini.

ART.10

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Sindaco. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono esercitate dall'Assessore più anziano di età. Nell'ipotesi in cui l'assessore anziano non sia anche consigliere comunale le funzioni riferite alla presidenza del Consiglio Comunale competono al Consigliere più anziano ovvero al consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati non eletti alla medesima carica ma proclamati consiglieri.

Il Sindaco in qualità di Presidente:

- a) convoca e presiede l'organo consiliare e ne dirige i lavori;
- b) convoca e presiede le Conferenze dei Capigruppo, previa intesa con i singoli Presidenti, definendo il calendario delle sedute e gli argomenti da sottoporre all'esame delle stesse;
- c) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio;
- d) tutela le prerogative dei Consiglieri ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nonché degli organi ad esso correlati, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto comunale, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le

sedute in cui vengono trattate le proposte di deliberazioni inerenti gli atti fondamentali quali: le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sono straordinarie tutte le altre sedute.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, le altre almeno tre. Il calcolo viene effettuato conteggiando il giorno della seduta ma non quello di convocazione. In caso di assoluta urgenza la convocazione può avvenire 24 ore prima

Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco.

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Alle sedute del Consiglio Comunale sono invitati, con diritto di parola, gli Assessori esterni in carica. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da recapitare presso il domicilio dichiarato dai singoli Consiglieri. L'avviso può contenere anche una seconda convocazione da tenersi entro 24 ore dalla prima. L'integrazione dell'ordine del giorno da effettuarsi secondo le procedure di cui ai commi precedenti può essere fatto almeno 24 ore prima della data stabilita per la seduta del consiglio comunale deve essere adeguatamente pubblicizzata. Le proposte e la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima e 24 ore prima in caso di urgenza.

Il Consiglio Comunale non può deliberare se non è presente la metà dei componenti in prima convocazione e almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge senza computare a tale fine il Sindaco, in seconda convocazione.

Salvi i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, le sedute sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere con scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Le deliberazioni sono adottate se conseguono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo Statuto. Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.

In casi di particolare importanza generale, il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini.

Di ogni seduta viene redatto un verbale, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, nel quale deve essere specificato un resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 12

I CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

La posizione giuridica e lo status di Consiglieri sono regolati dalla legge.

Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
- chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità determinate dalla legge;
- presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni rispetto alle quali il Sindaco o gli Assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni;
- ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

Il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale è determinato secondo la normativa vigente. Il Consiglio con proprio atto deliberativo, previa richiesta dell'interessato ed in relazione al complesso dei gettoni di presenza dal medesimo percepiti in ragione dell'attività svolta, può trasformare il gettone in un'indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il valore dell'indennità di funzione, quale trasformazione del gettone di presenza, nei limiti della normativa vigente, è stabilito nel medesimo atto deliberativo con il quale si concede la trasformazione. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina per le indennità di funzione di competenza dei consiglieri l'entità in forma percentuale delle detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto e devono essere indirizzate al Consiglio comunale; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente dalla data di presentazione al protocollo Generale dell'Ente. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, salvo che non si debba procedere ai sensi di legge allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Per garantire il corretto svolgimento dei lavori del consiglio il Consigliere deve presenziare ad ogni seduta; in caso di impedimento è tenuto a dare preventiva informazione al Sindaco.

ART.13

DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Decade dalla propria carica, previa deliberazione di consiglio comunale, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre sedute consecutive dell'organo cui appartiene ovvero a cinque sedute nell'anno solare. Tale situazione determina a carico del consigliere inadempiente l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine, senza che il Consigliere abbia giustificato al Sindaco le proprie assenze, la proposta di decadenza è sottoposta dal Sindaco al Consiglio Comunale per l'approvazione. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni. A seguito dell'avvenuta decadenza si

procede alla surroga.

Si considera assenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, la mancata partecipazione all'intera seduta di Consiglio Comunale.

ART.14

GRUPPI CONSILIARI CAPI GRUPPO E CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti i Consiglieri, si costituiscono in gruppo, indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in casi di assenza, e ne danno formale comunicazione al protocollo dell'Ente.

Il Sindaco, nella prima seduta, riferisce all'organo Consiliare che delibera prendendo atto della composizione dei gruppi e della designazione dei rispettivi capigruppo.

Qualora i Consiglieri non esercitino tale facoltà, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio. I capigruppo di ciascuna lista sono individuati, rispettivamente, per il gruppo di maggioranza, il candidato consigliere, non componente la Giunta Comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti e, per i gruppi di opposizione, i candidati alla carica di Sindaco nelle rispettive liste.

Il Consigliere che dichiara di volere uscire dalla lista nella quale si è candidato confluisce in un unico gruppo definito "misto", gruppo che può costituirsi anche con la presenza di un unico consigliere.

In questi casi il capogruppo è indicato dal gruppo o in alternativa dal consigliere che ha ottenuto più voti e/o dall'unico componente il gruppo.

Presso l'Ufficio di segreteria è individuato apposito spazio ove vengono, a cura dell'ufficio, trasmesse tutte le comunicazioni dirette ai Capigruppo, eccezion fatta per l'avviso di convocazione del consiglio comunale che deve essere notificato presso il domicilio dichiarato.

Presso la Sede Municipale è inoltre destinato un locale dotato di attrezzature ove i gruppi consiliari possono accedere per l'esercizio delle loro funzioni;

E' costituita la Conferenza dei Capigruppo, quale Commissione Consiliare permanente, di cui fanno parte i Capigruppo, presieduta dal Sindaco.

Il Sindaco mantiene i rapporti con i capigruppo ed assicura attraverso la conferenza dei capigruppo consiliari un'adeguata e preventiva informazione circa gli argomenti oggetto di discussione nelle sedute di consiglio comunale; in particolare attraverso la conferenza dei capigruppo vengono illustrate da parte del Sindaco gli argomenti all'ordine del giorno ed è consegnata la documentazione disponibile.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti .

Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.

Art.16

COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Il Consiglio può istituire commissioni speciali per lo studio la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto

dell'incarico, ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

IL Consiglio comunale può altresì a maggioranza assoluta dei suoi membri istituire al proprio interno commissioni di indagine per svolgere accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti relativi all'attività dell'Amministrazione comunale. Della commissione fa parte almeno un rappresentante per ogni gruppo e la presidenza è riservata alle opposizioni.

Nel provvedimento di nomina viene precisato l'ambito di indagine della quale la commissione è incaricata, nonché i termini per concludere e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico e ad essa non può essere opposto il segreto d'ufficio.

La nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni speciali e di indagine di cui ai commi precedenti sono stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art.17

IL SINDACO

Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; rappresenta il Comune ed è organo responsabile dell'Amministrazione; esercita le funzioni di Autorità Locale e quelle di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 18

COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco:

- ha la rappresentanza generale, istituzionale e legale dell'Ente, anche in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio ;
- nomina la Giunta Comunale, promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori;
- presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
- presiede la conferenza dei capigruppo e ne coordina l'attività;
- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato ed ai responsabili dei servizi, per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo;
- dispone gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; conferisce incarichi a tempo determinato di dirigenti e/o di alta specializzazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.; in particolare impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Provvede, inoltre, alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi.
- è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri definiti dalla

regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate con particolare riguardo alle persone che lavorano;

- convoca i comizi per i referendum di cui all'art. 8 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 267/2000;
- Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalle leggi;
- Nomina il Segretario scegliendolo in uno degli iscritti nell' apposito albo; conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni per la nomina del direttore generale;

Decide, sentita la Giunta Comunale, sulla costituzione in giudizio dell'ente e ne assume la rappresentanza processuale, salvo delega espressa al responsabile del servizio interessato che in tali casi può altresì sottoscrivere la procura alle liti.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

ART.19

CONSIGLIERI DEL SINDACO

Fatte salve le attribuzioni degli Assessori e dei dirigenti e/o responsabili di servizio, il Sindaco con proprio atto può affidare ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici. L'attività svolta dal Consigliere del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità di funzione o di gettone di presenza.

Art.20

IL VICESINDACO

Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco, nell'ambito dei componenti la Giunta Comunale, tra coloro che rivestono altresì la carica di consigliere comunale.

Il Vicesindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza ed impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, provvede alla sostituzione del Sindaco l'Assessore più anziano di età.

Art.21

DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e sono fatte pervenire all'ufficio protocollo generale dell'ente.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, divengono irrevocabili e determinano lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge.

L'impedimento permanente del Sindaco viene dichiarato dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune a seguito di precisi riscontro documentali.

Nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.22

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO

Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio un articolato documento nel quale vengono descritte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Sindaco presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sullo stato di realizzazione complessivo delle linee programmatiche. Eventuali integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche alle linee programmatiche potranno essere presentate nel corso del mandato al Consiglio, il quale, ne conclude l'esame non oltre il 30 settembre dell'anno nel quale devono essere operative.

All'elaborazione del documento relativo alle linee programmatiche concorrono tutti gli Assessori che hanno facoltà di presentare proprie proposte ed elementi informativi relativi alle materie di propria competenza..

Il Sindaco in prossimità della scadenza del mandato amministrativo presenta al Consiglio un articolato documento nel quale è definito in termini di consuntivo lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche

Art.23

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori , definito dal Sindaco con provvedimento espresso di nomina sulla base delle obiettive necessità per la realizzazione del programma amministrativo, entro il massimo di sei , dei quali uno riveste la carica di Vicesindaco.

Nella composizione della Giunta Comunale viene assicurata la presenza di entrambi i sessi.

Possono essere nominati Assessore anche soggetti esterni al Consiglio, fino ad un massimo di due, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori non Consiglieri partecipano senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Comunale e senza concorrere a determinarne il quorum per la validità.

La nomina degli Assessori è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti.

Il Sindaco può delegare agli Assessori le proprie competenze relativamente all'esercizio delle funzioni nei limiti di spettanza: il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

La Giunta Comunale:

- collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, assunte a voto palese;
- compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti e/o funzionari- responsabili dei servizi;

- collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- propone al Consiglio i regolamenti di competenza dello stesso; approva i progetti di lavori pubblici e i piani di intervento con le relative perizie per le manutenzioni; effettua prelievi dal fondo di riserva;
- adotta provvedimento di variazioni urgenti al bilancio da ratificarsi in Consiglio Comunale entro 60 giorni;
- approva schemi di contratti standard in qualità di indirizzi gestionali;
- nomina la delegazione trattante diparte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio Comunale;
- approva la dotazione organica del comune e il piano delle assunzioni;
- determina le tariffe dei servizi al pubblico sulla base dei criteri definiti dal Consiglio Comunale;
- riconosce il patrocinio a manifestazioni ed eventi;
- approva l'accettazione di lasciti e di donazioni salvo che ciò non determini oneri di natura finanziaria per l'ente a valenza pluriennale nel qual caso la competenza è del Consiglio Comunale;
- approva il Piano esecutivo di gestione e le relative variazioni.

Le sedute della Giunta sono riservate; ad esse il Sindaco può, di volta in volta, a seconda degli argomenti da trattare, invitare dirigenti e/o funzionari – responsabili dei servizi del Comune, consulenti esperti, rappresentanti di altri Enti pubblici.

Le deliberazioni di Giunta, in originale, sono sottoscritte dal Sindaco o di chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dal Segretario comunale.

Ai componenti la Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

ART.24

GLI ASSESSORI

Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un settore di attività o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione; gli Assessori non sono singolarmente responsabili di alcun atto amministrativo, se non per espressa e specifica delega del Sindaco, e non esercitano alcuna funzione gestionale.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta e non possono essere nominati rappresentanti dal Comune.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le dimissioni di un Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci dal momento in cui sono registrate al protocollo generale.

Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, o revocati, o cessati dall'ufficio per altra causa,

provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART.25

DECADENZA DELLA GIUNTA E

MOZIONE DI SFIDUCIA

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale.

Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione .

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Prefetto provvede su segnalazione dei Consiglieri.

Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

PARTECIPAZIONE

ART. 26

IL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

Il Comune promuove e tutela la partecipazione democratica di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politico amministrativa della comunità.

La partecipazione popolare si esprime attraverso istanze, petizioni, proposte, referendum, informazione, accesso agli atti ed intervento nel procedimento, come descritti nel successivo capo II del presente titolo, nonché in forme di associazionismo e volontariato, come descritti nel capo III, medesimo titolo.

Il Comune inoltre promuove organismi di partecipazione popolare mediante la costituzione di apposite consulte tematiche e si impegna ad organizzare incontri in occasione dell'approvazione di particolari documenti quali , in termini esemplificativi, il bilancio, realizzazione e localizzazione opere pubbliche di particolare rilevanza, pianificazione territoriale.

Il Consiglio comunale con appositi regolamenti disciplina il funzionamento degli istituti di partecipazione di cui presente titolo.

ART.27

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione di un Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie definite dall'apposito regolamento comunale.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono anch'esse

definite dal regolamento.

CAPO II
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART.28

ISTANZE

Chiunque, singolo od associato può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti attinenti l'attività amministrativa comunale.

Il Sindaco o l'assessore competente per materia risponde di norma entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 29

PETIZIONI

Cento cittadini residenti o dimoranti nel territorio del comune, possono proporre petizioni per sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza alcuna formalità in calce al testo comprendente le richieste da rivolgere all'amministrazione.

Le petizioni non possono concernere le materie escluse dal referendum a norma del presente Statuto. Le petizioni sono indirizzate al Sindaco che le trasmette all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni.

Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio, negli appositi spazi e comunque in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

Ciascun consigliere può richiedere con apposita istanza rivolta al Sindaco che il testo della petizione sia portato in discussione nella prima seduta utile di consiglio comunale.

ART. 30

PROPOSTE

Cento cittadini residenti nel comune che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età hanno facoltà di presentare proposte per l'adozione di atti deliberativi di competenza della giunta o del consiglio comunale.

Le proposte non possono concernere le materie escluse dal referendum a norma del presente statuto. La raccolta delle adesioni può avvenire senza alcuna formalità in calce al testo della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente.

Le proposte, che dovranno essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi circa la natura dell'atto e il contenuto del dispositivo, sono indirizzate al Sindaco, il quale acquisito il parere del responsabile del servizio e del segretario comunale, inserisce l'argomento nell'ordine del giorno dell'organo competente a deliberare entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Le determinazioni adottate dall'organo competente vengono pubblicate all'Albo pretorio, negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari.

ART. 31

REFERENDUM

Il Sindaco indice referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo, con le modalità ed i criteri stabiliti da apposito regolamento, nelle materie di esclusiva competenza locale, quando ne facciano richiesta il 20% degli elettori residenti nel territorio comunale o 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale. Tali referendum non possono avere ad oggetto materie in tema di finanza comunale, di tributi e tariffe, personale e organizzazione degli uffici e servizi, espropriazioni per pubblica utilità, Statuto, pianificazione territoriale ed urbanistica, costituzione di società per azioni o a r.l. a prevalente capitale pubblico, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente.

E' altresì escluso il referendum su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie comunali nell'ultimo quinquennio.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali politiche ed amministrative né possono essere indetti nei sei mesi precedenti alle elezioni politiche e/o amministrative.

Dopo l'indizione del referendum il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto di consultazione referendaria.

La proposta soggetta a referendum si intende approvata se alla votazione partecipano la maggioranza degli aventi diritto e se sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi..

In caso di esito positivo del referendum consultivo, nella prima seduta successiva alla proclamazione del risultato, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario; entro il medesimo termine, se l'esito è negativo, il Sindaco ha comunque facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione dell'atto deliberativo avente ad oggetto il quesito referendario.

In caso di esito positivo del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

ART.32

INFORMAZIONE

Il Comune informa i cittadini sull'attività dell'amministrazione con idonee forme di pubblicità.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e per gli atti aventi una pluralità di destinatari deve avere carattere di generalità.

La Giunta Comunale ed i responsabili di servizio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti organizzativi ritenuti più idonei a dare concreta attuazione del diritto all'informazione.

Il regolamento comunale sul diritto d'accesso detta norme di dettaglio a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Il Comune assicura che analoghe forme di pubblicità siano svolte da aziende speciali, concessionari, società per azioni al cui capitale il comune partecipi, consorzi, istituzioni in relazione ai servizi dai medesimi espletati.

ART.33

ACCESSO AGLI ATTI

Ciascun cittadino ha il diritto al libero accesso alla consultazione di atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti all'accesso soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti al limite di divulgazione.

La disciplina di dettaglio relativa ai tempi ed alle modalità per l'esercizio del diritto d'accesso è contenuta in apposito regolamento comunale.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 34

FORME ASSOCIATIVE

Il Comune valorizza le libere forme associative, le libere organizzazioni di volontariato, le associazioni di categoria, le fondazioni, i comitati le istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione.

La valorizzazione delle libere forme associative può essere favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli amministratori, la rappresentazione degli interessi collettivi ed il confronto tra le diverse istanze.

Il comune può erogare alle associazioni, ai comitati, alle istituzioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi all'attività associativa, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi economici dall'ente devono redigere al termine di ogni anno un rendiconto che ne evidenzia l'utilizzo del denaro pubblico, pena la revoca del contributo.

ART.35

CONSULTE DI ASSESSORATO

Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali possono essere istituite, con funzioni conoscitive, consultive e propositive, le Consulte di assessorato, presiedute dagli assessori titolari di delega nelle materie diverse o da consiglieri comunali.

Le modalità di nomina dei componenti e le modalità di funzionamento delle consulte di assessorato sono indicate da apposito regolamento comunale.

ART.36

VOLONTARIATO

Le forme di volontariato presenti nel Comune di Medolla rappresentano una risorsa socio- culturale per la comunità medollese.

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione, in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale con particolare riferimento alle fasce deboli in costante rischio di emarginazione.

ART.37

ASSOCIAZIONI

E' istituito presso il Comune l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni che presentino i seguenti requisiti:

svolgano da almeno un anno l'attività nel territorio comunale e in esso mantengano attiva una sede o un recapito;

perseguano scopi di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione, di promozione, svolgimento di attività sportiva, tutela salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, o comunque fini di pubblico interesse;

non abbiano fini di lucro;

svolgano le proprie attività non in contrasto con disposizioni di legge.

La registrazione nell'Albo è disposta con atto di Giunta Comunale previa istruttoria del servizio competente e su richiesta dell'associazione stessa.

L'Albo è pubblico e chiunque ha facoltà di consultarlo.

Sono automaticamente iscritti all'Albo i sindacati, le associazioni di categoria ed in generale le associazioni a carattere nazionale, purchè aventi rappresentanza nel territorio comunale.

L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza da parte dell'Amministrazione comunale nelle attività dell'Associazione.

Le scelte amministrative che incidano o possono produrre effetti sull'attività dell'associazione devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati.

CAPO IV

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

ART.38

ISTITUZIONE

Il comune ricerca forme di collaborazione con altri enti locali per l'istituzione e/o l'utilizzo in forma associata del difensore civico . In tali casi la convenzione può proporre di avvalersi delle attività di uno dei difensori civici già operanti presso gli altri enti.

Le disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra gli enti interessati, sostituiscono ove incompatibili ed integrano le norme del presente Statuto che disciplinano l'istituto del difensore civico, eccezion fatta per la modalità di elezione.

La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 39

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO E DURATA IN CARICO

Ciascun cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale ed in possesso di un'adeguata preparazione giuridico amministrativa, comprovata da titoli di studio e/o abilitazione professionale, può proporre la propria candidatura all'ufficio del difensore civico, secondo le modalità definite da apposito avviso pubblico.

Il Consiglio Comunale elegge a scrutinio segreto il difensore civico tra i candidati che ne abbiano fatto domanda, previa apposita istruttoria a cura del Segretario comunale finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti, con votazione segreta.

E' eletto difensore civico il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La carica di difensore civico è incompatibile con quella di membro del Parlamento, Consiglio Regionale, comunale e provinciale, circoscrizionale, componente del Co.re.co e sue sezioni, membro degli organi di gestione delle unità locali socio sanitarie, di Amministrazione di istituzione e Aziende, consorzi, enti e società cui partecipi il Comune nonché di enti sottoposti alla vigilanza del comune, di titolare di funzioni direttive o esecutive di partiti politici o associazioni, i dipendenti statali e di enti pubblici in attività. La carica di difensore civico è parimenti incompatibile con le funzioni di giudice di pace.

La durata in carica del Difensore civico è fissata nel rispetto del mandato elettorale, in caso di gestione associata dell'ufficio mediante convenzione con altri enti, può essere definita una durata diversa. La carica può essere rinnovata per una sola volta.

ART.40

DECADENZA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico decade dall'ufficio per sopraggiunta ineleggibilità, per sopraggiunta incompatibilità qualora non faccia cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione ovvero per condanna definitiva per uno dei reati puniti dal titolo II del codice penale.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.

La revoca dalla carica di difensore civico è disposta dal Consiglio Comunale per gravi motivi di incompatibilità morale o per gravi inadempienze agli obblighi connessi al suo ufficio.

La revoca viene deliberata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza.

ART. 41

FUNZIONI E PREROGATIVE

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del comune allo scopo di garantire il rispetto e l'osservanza delle disposizioni del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti nel tempo vigenti.

Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'art. 127 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il difensore civico agisce d'impulso dei cittadini o di sua iniziativa ogni volta che ritiene sia stata violata la legge. lo Statuto o i regolamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni utili sulle questioni da trattare; al medesimo non può essere opposto il segreto d'ufficio.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione comunale .

Al difensore civico viene corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio Comunale ovvero indicata nella convenzione per la gestione associata dell'istituto.

ART.42

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 30 giugno indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare ad essi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì essere convocato dai medesimi organi.

ART.42-bis

TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO

1. La funzione di Difensore Civico può essere trasferita all'Unione di Comuni di cui questo Ente faccia parte; in tal caso, il Difensore Civico svolge le proprie funzioni sia nell'ambito dell'Unione, sia in quello comunale ed è eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le modalità e la durata previste nello Statuto dell'Unione stessa.
2. Il trasferimento della funzione avviene mediante stipula di apposita convenzione, approvata dal consiglio comunale a maggioranza semplice. Detta convenzione disciplina le prerogative, le modalità d'intervento, il procedimento, i rapporti con il consiglio comunale ed i mezzi attribuiti al Difensore Civico relativamente all'esercizio delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello Statuto dell'Unione. Le disposizioni contenute in tale convenzione e nello Statuto dell'Unione sostituiscono, ove incompatibili, ed integrano le norme dello Statuto Comunale concernenti l'istituto del Difensore Civico.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 43

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Comune assicura l'applicazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, ai propri procedimenti amministrativi nelle forme stabilite dall'apposito regolamento. Il regolamento assicura in ogni caso :

l'audizione presso il responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

l'assistenza alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

le modalità di individuazione dell'unità responsabile del procedimento amministrativo;

l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento;

l'obbligo di adozione del provvedimento espresso e motivato;

la possibilità di accordi sostitutivi di provvedimenti;

la fissazione di tempi di istruttoria e di conclusione di procedimenti.

Nel quadro delle proprie attribuzioni, ed in aggiunta alle procedure fissate dalla legge, il Comune assicura, in particolare nelle forme previste presente statuto, la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
ART.44

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

L'organizzazione degli uffici e dei servizi , l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini.

Il Comune impronta la propria organizzazione in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di responsabilità e professionalità. L'Ente ispira inoltre la propria attività amministrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni gestionali assegnati ai Responsabili dei servizi o degli uffici.

Con apposito regolamento, adottato dalla Giunta, è disciplinata l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali nonché i criteri di accesso e gestione del personale, uniformi per tutto l'Ente.

Il sistema di gestione organizzativa è fondato sulla direzione per obiettivi, attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti.

Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali aziendali e osserva gli obblighi allo stesso derivanti dai contratti collettivi di comparto, nel rispetto della legislazione vigente. Assicura, inoltre, la piena informazione alle rappresentanze sindacali aziendali e, quando previsto, un più diretto coinvolgimento delle medesime, sulle materie e nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nel tempo vigenti.

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività dallo stesso svolti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART.45

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme di regolamento, è articolata in aree o strutture/servizi e uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi fissati.

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale.

ART.46

RESPONSABILITA'

Ogni dipendente comunale è responsabile delle attività allo stesso affidate, in relazione alla posizione funzionale ricoperta, con riguardo alla continuità e qualità delle prestazioni svolte a salvaguardia del pubblico interesse, alla correttezza formale delle stesse, al rispetto dei tempi assegnati, alle modalità di relazione con l'utenza e, in generale, alle regole di comportamento stabilite per i pubblici dipendenti. A fronte di eventuali inadempienze, che non siano riconducibili a difficoltà oggettive specificamente e tempestivamente segnalate, si attivano le procedure previste da leggi e contratti.

ART.47

DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare al di fuori della propria dotazione organica e con contratto a tempo determinato, un Direttore Generale, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che ne definisce le funzioni e responsabilità nonché i rapporti intercorrenti tra il medesimo ed il Segretario Comunale qualora non vi sia coincidenza con la medesima persona.

Le funzioni di direttore generale qualora non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale.

ART. 48

SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione unificata dell'ufficio del segretario comunale.

Il Segretario Comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- d) sostituisce in caso di assenza e/o impedimento temporaneo dei dirigenti e/o funzionari apicali dell'Ente, esercitando le relative funzioni gestionali ed adottando gli atti di competenza, fatto salvo l'adozione di quegli atti per i quali è richiesta una competenza e professionalità specifica; in quest'ultimo caso propone alla Giunta Comunale le misure necessarie a sopperire la carenza;
- e) sovrintende, nel caso in cui non sia nominato il Direttore Generale dell'Ente, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o funzionari e ne coordina l'attività;
- f) esercita ogni altra funzione attribuita allo stesso in base alle previsioni di legge, statuto e regolamento, o conferita direttamente dal Sindaco.

ART. 49

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie in caso di assenza, vacanza e/o impedimento del Segretario Comunale.

La funzione di vicesegretario viene affidata, con apposito decreto del Sindaco, ad un funzionario apicale dell'ente, dipendente a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di legge previsti per

l'accesso alla carriera di segretario comunale.

La funzione di vicesegretario comunale non è incompatibile con quella di responsabile di settore e/o area nella quale è strutturata l'organizzazione dell'Ente.

ART. 50

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel rispetto della dotazione organica dell'Ente.

Essi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni fornite dal Direttore Generale, se nominato ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili di servizio delle varie aree e/o settori nelle quali è articolata la struttura amministrativa individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione dei provvedimenti finali.

Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto agli altri organi del Comune, spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi preposti ai settori e/o aree organizzative, limitatamente alle materie di propria competenza:

- l'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, da atti generali o da deliberazioni degli organi di governo dell'Ente;
- gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o conoscenza quali rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni di documenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- atti di amministrazione e gestione del personale;
- atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la stipulazione di contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e l'adozione delle determinazioni a contrarre preclusive allo sviluppo delle attività di selezione dei contraenti;
- atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali ad esempio, gli ordini relativi ai lavori, forniture.....;
- la trattazione dei rapporti relativi a consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per la loro indizione e lo svolgimento della gara e del concorso; in ragione di specifiche esigenze le funzioni di presidenza delle commissioni possono essere attribuite a persona diversa da quella preposta al settore e/o area di interesse;
- l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione di leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;

- ai responsabili compete infine l'adozione di tutti gli atti ad essi specificatamente delegati dal Sindaco.

ART.51

CONFERIMENTO E REVOCA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Sindaco definisce con proprio atto le singole posizioni dirigenziali ed i contenuti, ne determina la pesatura, tenuto conto del parere dell'organo di valutazione della dirigenza; gli incarichi di responsabilità sono conferiti a tempo determinato.

L'accesso a posti di responsabile previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dall' art.110 del D.Lgs 267/2000.

Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività e nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il settore o l'area funzionale, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.

La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato. All'atto della revoca delle funzioni di direzione, fatti salvi ulteriori provvedimenti adottabili nei termini consentiti dalle norme vigenti, il Sindaco provvede affinché siano conservate e attribuite funzioni comunque corrispondenti a quelle profilo di appartenenza, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle attitudini e della capacità professionale dell'interessato.

ART. 52

RESPONSABILITA' GESTIONALE

I Responsabili delle varie aree e/o settori nelle quali è articolata l'organizzazione amministrativa sono tenuti a svolgere le rispettive funzioni nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, per tutte le materie in cui ognuno dei predetti risulta titolare di tale posizione, in relazione agli incarichi agli stessi conferiti, in base all'articolazione delle strutture organizzative comunali ed agli indirizzi e programmi del consiglio comunale e della Giunta.

Essi sono responsabili della gestione degli affari loro attribuiti in base alle fonti sopra richiamate.

I responsabili, ed in generale i funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di adeguato impegno professionale.

I predetti, in particolare, sono responsabili dell'ordinato utilizzo dei fondi e delle altre risorse a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione e nel rispetto dei criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

Hanno responsabilità del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza di gestione.

La valutazione dei risultati è svolta periodicamente secondo le modalità ed i criteri definiti nel regolamento di organizzazione nonché da linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale.

ART. 53

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alta specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso stabiliti dalla legge.

I predetti vengono nominati con decreto del Sindaco e cessano con la scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonché in relazione a dichiarazione di dissesto dell'Ente.

I dirigenti e/o titolari di alta specializzazione soggiacciono alle disposizioni di cui agli artt. 50,51, 52 del presente titolo.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 54

PRINCIPI GENERALI

Il Comune nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile della comunità locale secondo i modi e le forme previste dalle leggi.

Il comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto alla completa informazione.

Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente a mezzo di propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture, quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'Amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con convenzioni.

Il comune individua i modelli e le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, nel rispetto della legge e dei limiti posti, sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Le decisioni relative all'assunzione diretta ed alle forme di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e devono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico – gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi.

I rapporti tra gli enti le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposita convenzione.

Il Comune può nella gestione di servizi pubblici a carattere sovracomunale avvalersi altresì di accordi di programma o di consorzi.

Per i servizi pubblici a rilevanza industriale si applicano le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle norme comunitarie, sulla base del principio della separazione tra proprietà delle reti, gestione ed erogazione del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Per i servizi privi di rilevanza industriale trova applicazione l'art. 113 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 54-BIS

LE ISTITUZIONI

Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente a mezzo di propri uffici, può avvalersi nei limiti di legge altresì delle istituzioni previste dall'art. 114 TUEL (D.LGS. 267/2000), che sono organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi educativi, ricreativi, culturali, sportivi, del tempo libero, socio-assistenziali e altri analoghi servizi, senza rilevanza imprenditoriale, dotati di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

Essi sono nominati e revocati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale nel Regolamento dell'Istituzione e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le modalità di funzionamento dell'Istituzione e ne approva gli atti fondamentali quali il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

TITOLO VI

STRUMENTI ECONOMICO FINANZIARI E CONTROLLI

ART.55

ORDINAMENTO FINANZIARIO

L'Ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare in potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 56

BILANCIO COMUNALE E RENDICONTO DELLA GESTIONE

La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e all'allegato bilancio pluriennale, redatti conformemente alla normativa vigente in materia e deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto, è deliberato dal Consiglio Comunale secondo le modalità ed entro il termine fissati dalla normativa vigente.

ART.57

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

La gestione finanziaria e contabile del comune è disciplinata dal relativo regolamento, in conformità alle leggi vigenti in materia e ai principi stabiliti dallo Statuto.

ART. 58

CONTROLLI

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Comune può dotarsi di autonomo regolamento che individui i metodi, gli indicatori ed i parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

I controlli interni si suddividono in controllo strategico, di regolarità dell'azione amministrativa, di regolarità contabile, di gestione e di valutazione delle prestazioni rese dal personale incaricato di funzioni gestionali.

ART. 59

REVISORI DEI CONTI

Ai fini della revisione economico – finanziaria, il Comune, sulla base di proposte di candidature ed in relazione ai requisiti professionali, con proprio atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori.

La composizione, le modalità d'elezione, le incompatibilità e le funzioni del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di contabilità.

La durata in carica dei revisori è stabilita dalla legge, che definisce inoltre le cause di cessazione anticipata dalla carica stessa.

Oltre che alle scadenze fissate dal regolamento di contabilità, nell'ambito della funzione di collaborazione con il Consiglio comunale nella sua attività di indirizzo e di controllo, il Collegio dei revisori fornisce dati ed indicazioni di sua competenza su richiesta del Consiglio o di singoli consiglieri comunali o della Giunta o di singoli assessori.

ART.60

DEMANIO E PATRIMONIO

Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio

Le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari sono disciplinati da apposito regolamento. Lo stesso regolamento potrà disciplinare altresì le alienazioni patrimoniali.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART.61

REGOLAMENTI

Il Comune nell'ambito della propria autonomia normativa emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo

le modalità stabilite dal presente statuto.

I regolamenti entrano in vigore e diventano obbligatori il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

La pubblicazione dei medesimi ha inizio trascorsi i termini per l'esecutività della delibera di approvazione.

I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne assicurino l'effettiva conoscibilità.

La violazione di disposizioni contenute nei regolamenti comunali determina a carico del trasgressore l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

A fronte della violazione di cui al comma precedente, all'autore dell'illecito è data facoltà di assolvere in via breve la sanzione amministrativa pecuniaria, con il pagamento in misura ridotta secondo le modalità definite dalla legge 689/1981.

In caso di contestazione e presentazione di memorie difensive, il dirigente e/o responsabile di servizio competente per materia, valutato il ricorso e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, adotta ordinanza –ingiunzione di pagamento ovvero ordinanza di archiviazione. Contro l'ordinanza ingiunzione è sempre ammesso ricorso avanti l'autorità giudiziaria funzionalmente competente.

ART. 62

ORDINANZE

Le ordinanze ordinarie in applicazione di norme legislative e regolamentari devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio. Durante tale pubblicazione devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili.

Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti la cui durata è limitata al tempo in cui permane la necessità. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata all'interessato, negli altri casi viene pubblicata

Per la violazione di ordinanze, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61 del presente Statuto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.63

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED EFFICACIA DEI REGOLAMENTI VIGENTI

Il regolamento sul consiglio Comunale è deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Fino all'adozione del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente purché non incompatibili.

I restanti regolamenti, attualmente in vigore presso il Comune di Medolla, mantengono la loro validità fino a nuova stesura, eccezion fatta per le disposizioni incompatibili con il presente Statuto Comunale.

ART. 64

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE

Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta la contestuale approvazione del nuovo.

ART.65

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato, munito della certificazione di avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.